



Berna, dicembre 2023

Revisione parziale del 22.12.2023 dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11)

Commento

Numero documento: ASTRA-D-33B23401/1229



Cifra I

Sostituzione di espressioni

Nella versione italiana sono sostituiti, per motivi di uniformità inter- e intratestuale, i seguenti termini ed espressioni: «veicoli speciali» con «veicoli eccezionali», «veicoli e trasporti speciali» e «veicoli speciali e trasporti speciali» con «veicoli e trasporti eccezionali», «rimorchi speciali» con «rimorchi eccezionali», «per la loro costruzione» con «per costruzione».

Art. 3 cpv. 2

Adeguamento terminologico («torpedoni» è sostituito con «autobus») per motivi di uniformità intratestuale e riformulazione della versione italiana.

Art. 3a cpv. 3

Adeguamento terminologico («furgoncini» è sostituito con «minibus») e riformulazione della versione italiana.

Art. 58 cpv. 2

Nella versione italiana «trasporti speciali» è sostituito con «trasporti eccezionali».

Art. 73 cpv. 2 lett. d

Data l'ormai ampia diffusione delle biciclette elettriche, si integra la disposizione riguardante la sporgenza laterale massima di 20 cm delle biciclette trasportate sul retro di un veicolo (senza superare la larghezza totale di 2 m) aggiungendo anche i ciclomotori.

Art. 77, rubrica e cpv. 1

Rubrica: «autoveicoli di lavoro» è sostituito con «veicoli di lavoro».

Cpv. 1: la struttura del capoverso è modificata mediante la suddivisione in frase introduttiva e due lettere (a e b). Le deroghe al divieto di trasportare merci sono integrate con «materiale di consumo» (lett. a), «beni meccanicamente modificati o utilizzati nel processo di lavorazione» (lett. c) e «veicoli per gli spostamenti dell'operatore» (lett. d). Grazie a questa integrazione è consentito trasportare materiali necessari al processo di lavorazione, a condizione che si tratti di un bene specifico per il processo operativo della macchina in questione. La movimentazione di carichi non costituisce un processo operativo in tal senso, motivo per cui continuano a non essere consentiti trasporti effettuati con forche per pallet, griffe o pale di veicoli di lavoro. Inoltre è consentito trasportare un autoveicolo o un motoveicolo oppure una bicicletta (elettrica o tradizionale) per lo spostamento degli operatori durante l'impiego stazionario del veicolo di lavoro (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. b n. 2 OETV¹, attuazione della mozione trasmessa 18.3078 Nantermod).

Art. 78 cpv. 3

I Cantoni chiedono di non dover più trasmettere all'USTRA e agli altri Cantoni interessati da viaggi intercantionali copie dei permessi rilasciati per trasporti eccezionali. La possibilità di analisi offerta dall'applicazione online per i permessi speciali è sufficiente e, dal momento che le copie cartacee non apportano alcun valore aggiunto, non sono più necessarie.

Art. 80 cpv. 1 lett. d (nuova)

Si amplia l'elenco di deroghe ammesse per i pesi massimi autorizzabili dalle autorità di esecuzione. I veicoli di lavoro potranno trasportare veicoli a motore per lo spostamento degli operatori (è ammesso un autoveicolo, un motoveicolo oppure e-bike e biciclette), a condizione che durante lo svolgimento dell'attività il veicolo di lavoro sia stazionato in modo tale da non poter più circolare. Le gru citate nella mozione sono solitamente veicoli con pesi eccezionali. Se i veicoli per gli operatori non fossero elencati fra le deroghe, non sarebbe possibile autorizzarne il peso aggiuntivo non direttamente connesso alla destinazione d'uso del veicolo. Considerato il già elevato peso totale dei veicoli trattori, il

¹ Ordinanza del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41).

superamento consentito è indicato esplicitamente e limitato allo stretto necessario: ad esempio, per un rimorchio caricato con un veicolo a motore operativo può essere al massimo di 3000 kg.

Art. 90 cpv. 4

È abrogata la disposizione che prescrive l'invio all'assicurazione e all'USTRA di una copia di ciascun permesso cantonale per l'uso industriale di veicoli agricoli e forestali. I Cantoni chiedono di non dover più trasmettere copie dei permessi rilasciati a tal fine, non essendo quasi più utilizzate e non apportando oggi giorno alcun valore aggiunto.

Cifra II

Le modifiche entreranno in vigore il 1° aprile 2024.